



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale – a.s. 2020/21 –INTESA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO PALASPORT DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FIDENZA CONCESSI IN GESTIONE A SO.GI.S. SRL*

COMPENSO : **euro 74.426,00 (settanataquattromilaquattrocentoveventiseieuro/00) (oltre Iva)**

controparte : So.Gi.S. s.r.l.

L'anno duemilaventi (2020), in questo giorno _____ (_____) del mese di _____ presso la sede legale della Provincia di Parma in Viale M.della Libertà, 15 - Parma,

TRA

la Provincia di Parma (P.I. 80015230347) nella persona del Funzionario PO Servizio Programmazione Rete Scolastica, Mauro Pinardi, nato a Parma il 11.1.1961 - domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, Stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 181/2020, esecutivo ai sensi di legge e della determinazione n. ____, esecutiva dall' _____;

E

SO.Gi.S srl, con sede in FIDENZA (PR) C.F./P.I. 02220830349, nella persona del suo Direttore D. L. *omissis*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deciso di addivenire alla stipula di una convenzione con SO.GI.S. s.r.l. - che gestisce gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Fidenza. La società SO.GI.S. s.r.l. cede in uso gli spazi palestra concordati, in uso esclusivo, per lo svolgimento delle attività di educazione fisica degli istituti superiori Paciolo - D'Annunzio (44 ore settimanali in due diverse strutture) e ITIS Berenini (12 ore), nella scansione oraria definita ad inizio anno scolastico dagli istituti stessi.

Spazi palestra:

- il palasport sito in via Togliatti 42 per 12 ore settimana per 33 settimane (dal 5/10);
- la tensostruttura c/o Ballotta per 22 ore settimanali per 31 settimane (dal 19/10);
- tensostruttura c/o Tennis Club per 22 ore settimanali per 31 settimane (dal 19/10)

ART. 2 - Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti oggetto della convenzione è pari a euro 74426,00 oltre ad € 16.373,72 VA per un totale di € 90.799,72 (di cui per Palasport € 21.740,40, per tensostruttura c/o Ballotta € 37.441,80, per tensostruttura c/o Tennis Club € 31.617,52). I ratei saranno così definiti:

- Rateo 2019 - euro 52.328,52 IVA inclusa (€ 42.892,23 + IVA 22% € 9.436,29)
- Rateo 2020 - euro 38.471,20 IVA inclusa (€ 31.533,77 + IVA 22% € 6.637,43)

La liquidazione verrà effettuata in due rate:

- La prima entro il 30.12.2020 e la seconda entro il 30.06.2021 precisando che
 - per i mesi di non utilizzo dell'impianto sportivo a causa della sospensione delle attività scolastiche e/o sportive imposta dall'autorità per il contenimento dell'epidemia Covid19:
 - totale verrà erogato il corrispettivo nella misura del 40%;
 - parziale verrà erogato il corrispettivo integrale;
 - per i mesi di totale o parziale non utilizzo dell'impianto sportivo diversa dalla sospensione imposta dall'autorità ed imputabile alla scuola verrà comunque erogato il corrispettivo integrale. Il canone si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio



ed attrezzature sportive disponibili, pulizia locali nel rispetto della normativa e delle linee guida per la gestione del rischio SARS-COV-2.

ART. 3 - Tale convenzione avrà la durata per l'intero anno scolastico 2020/21

ART. 4 - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà.

ART. 5 - Il gestore del fabbricato, nella persona del Presidente PINCOLINI, dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma. Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo. **ART. 6** - L'Amministrazione si intende sollevata da ogni

onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche, presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento, che è responsabile del primo soccorso, pronto soccorso compreso e dell'uso del defibrillatore semiautomatico, in possesso di adeguata qualifica, e che è tenuto a dotarsi e di porre in posizione visibile, apposita valigetta di pronto soccorso, contenente quanto previsto dal DM 388/03, oltre che al defibrillatore semiautomatico in stato di perfetta efficienza.

L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della



Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità. La predisposizione e il ricovero delle attrezzature funzionali alle attività è a carico dell'utilizzatore. **ART. 7** - Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 8** - La presente convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli art. 5 e 39 D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** - In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** - Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non trovano applicazione: a) il codice degli appalti ai sensi dell'art. 19 a) del D.Lgs 163/06 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** - Designazione di LepidaSpA quale responsabile esterno del trattamento di dati personali. La Società LepidaSpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è



designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

p. la Provincia di Parma

p. SO.G.I.S. S.R.L.

Il Funzionario PO

Il Presidente

Mauro Pinaridi

Lorenzo Dodi
